

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XII**
N. 375

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI MARTEDÌ 13 APRILE 1999

Risoluzione

sul progetto di piano d'azione del Consiglio e della Commissione sul modo migliore per attuare le disposizioni del Trattato di Amsterdam concernenti lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Annunziata il 12 maggio 1999

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il progetto di piano d'azione del Consiglio e della Commissione [13844/98 - C4-0692/98 - 98/0923(CNS)] presentato al Consiglio europeo di Vienna (11/12 dicembre 1998),

vista la comunicazione della Commissione del 14 luglio 1998 « Verso uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia » [COM(98)459 - C4-0551/98],

vista la dichiarazione dell'Unione europea del 10 dicembre 1998 sui diritti fondamentali,

visti la relazione della commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni e i pareri della commissione affari istituzionali nonché della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini (A4-0133/99),

A. ricordando l'importante evoluzione politica, economica e sociale che si è registrata in Europa nel corso di questo decennio, nonché l'attrazione crescente esercitata dall'Unione europea su diversi paesi del continente e delle regioni vicine, in quanto modello di coabitazione tra popoli di tradizioni diverse e di spazio senza frontiere economiche,

B. consapevole sia delle ricchezze e delle difficoltà che possono nascere dall'incontro tra paesi che per cultura, sistemi sociali, organizzazione politica e sistemi giuridici, sebbene abbiano una base e dei principi comuni, presentano notevoli differenze ma che, allo stesso tempo, devono far fronte alla domanda crescente da parte della società civile di maggiore equità, giustizia e di condizioni comparabili di sicurezza e di tutela giudiziaria,

C. consapevole anche dei limiti, di fronte a processi di tale ampiezza che interessano tutto il continente, di risposte puramente nazionali e delle difficoltà che incontrano gli Stati membri dell'Unione a controllarne gli effetti umani, sociali ed economici conservando, nel corso di tale processo, dei punti di riferimento che si rivelano essenziali per i cittadini e per l'opinione pubblica europea in generale,

D. consapevole del fatto che la criminalità organizzata approfitta dell'assenza o della mancata applicazione della legislazione europea in settori quali l'immigrazione, l'asilo o la cooperazione giudiziaria civile e penale come anche della compartimentazione dei sistemi giuridici nazionali, cosa che disgiusta l'opinione pubblica causando la perdita di credibilità delle autorità nazionali nei confronti dei cittadini europei nonché costi che si misurano in termini non solo finanziari ma anche umani e politici,

E. consapevole dei limiti collegati all'impostazione intergovernativa sperimentata nel quadro del terzo pilastro del Trattato sull'Unione, che sono la causa della natura frammentaria di numerose misure, convenzioni e atti di qualsiasi natura adottati o in via di negoziato, sia per concezione che per applicazione; convinto che queste misure saranno rafforzate in seguito all'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam e che ciò si tradurrà in un nuovo impulso per consentire ai cittadini di beneficiare insieme della loro tradizione democratica,

F. convinto che occorre rafforzare la fiducia reciproca fra istituzioni europee e nazionali nonché tra queste ultime e i cittadini europei,

G. considerando che la richiesta legittima di sicurezza da parte di coloro che vivono sul territorio dell'Unione non può essere dissociata dall'obiettivo di giustizia, che costituisce uno dei marchi distintivi dell'identità dell'Unione europea; che pertanto, per essere efficaci, le misure di polizia devono essere accompagnate dallo sviluppo di una cooperazione giudiziaria; che una tale cooperazione è a sua volta possibile soltanto se le politiche nazionali di prevenzione e di repressione sono coordinate il più presto possibile a livello europeo,

H. prendendo atto del fatto che i Quindici hanno finalmente deciso col Trattato di Amsterdam di affrontare alla base i problemi prevedendo adeguamenti di portata costituzionale; convinto che, con queste disposizioni, l'Unione, da una parte risponde alle esigenze di talune Corti costituzionali in quanto alla sua capacità di assicurare il rispetto dei diritti fondamentali secondo i principi dello Stato di diritto, e dall'altra conferma la propria vocazione ad agire accanto agli Stati membri per l'affermazione dei principi economici, ma anche politici e civili; notando che si tratta in particolare delle seguenti disposizioni:

l'articolo B TUE (futuro articolo 2 TUE) che fissa come obiettivo del Trattato « ... di mantenere e sviluppare l'Unione quale spazio di libertà, sicurezza e giustizia ... » e che viene ulteriormente sviluppato nelle disposizioni degli articoli 73 I TCE (futuro articolo 61 TCE) (per il primo pilastro) e K.1 TUE (futuro articolo 29 TUE) (per il terzo pilastro);

l'articolo F TUE (futuro articolo 6 TUE) che dispone che « l'Unione si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dello Stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri », nonché l'articolo 6 A TCE (futuro articolo

13 TCE) che definisce fra l'altro la competenza della Comunità ad adottare « ... i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza, l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli *handicap*, l'età o le tendenze sessuali »;

l'articolo F 1 TUE (futuro articolo 7 TUE) che dispone che il rispetto dei diritti fondamentali è non solo condizione preliminare all'adesione e all'Unione, ma anche una condizione *sine qua non* per l'esercizio dei diritti degli Stati;

l'articolo L TUE (futuro articolo 46 TUE), che definisce le competenze della Corte di giustizia in materia di diritti fondamentali e di cooperazione giudiziaria e delle forze di polizia in materia penale;

il titolo III A TCE (futuro titolo IV del Trattato CE) che regola la libera circolazione delle persone nonché il titolo V TCE (futuro titolo VI del Trattato UE) che disciplina la cooperazione giudiziaria penale e la cooperazione di polizia;

l'articolo 117 TCE (futuro articolo 136 TCE) che rinvia ai diritti sociali fondamentali della Carta sociale europea di Torino (1961) e alla Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori (1989) e che rappresenta anch'essa una base giuridica per la lotta dell'Unione europea contro le esclusioni;

I. considerando che l'attuale del nuovo titolo IV del trattato, relativo alla creazione di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, presuppone l'integrazione preliminare dell'*acquis* di Schengen, così come previsto dal protocollo allegato al trattato,

J. convinto che dopo la creazione del mercato interno, della moneta unica e dei fondamenti dell'Europa sociale, la creazione di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia (SLSG) divenga uno dei primi e preminenti obiettivi dell'Unione, che deve partire dal principio secondo cui la libera circolazione delle persone e la cooperazione in materia di repressione, per la loro stessa natura, mettono in causa i diritti

fondamentali degli individui tanto sul piano delle politiche previste che su quello delle azioni intraprese,

K. convinto che la creazione di questo spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia sia una richiesta pressante dell'opinione pubblica europea (ovvero di tutti coloro che vivono sul territorio dell'Unione europea), che il suo consolidamento sia strettamente legato alla costruzione di una cittadinanza europea reale e non meramente formale e che questa costituisca il solo sbocco possibile del mercato interno in seno al quale circolano liberamente persone, beni, capitali e servizi,

L. avendo preso atto delle conclusioni del Consiglio europeo di Vienna e della decisione di tenere nell'autunno 1999 una sessione straordinaria dedicata ai problemi della libertà, della sicurezza e della giustizia,

M. considerando l'esito positivo e le osservazioni emerse nel corso della Conferenza interparlamentare organizzata dalla sua commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni il 24 e 25 marzo 1999,

I. Innanzitutto: una definizione più avanzata dei diritti fondamentali, della cittadinanza europea e della lotta contro qualsiasi forma di discriminazione.

1. approva pienamente la decisione del Consiglio europeo di riunirsi il 14 ottobre 1999 in riunione straordinaria a Tampere per discutere della realizzazione dello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia. Considera di importanza fondamentale che i Capi di Stato e di governo nonché il neoeletto Parlamento europeo e i parlamenti nazionali definiscano una strategia comune sui temi:

della cittadinanza europea e dei diritti fondamentali di quanti vivono sul territorio dell'Unione;

della piena realizzazione della libertà di circolazione delle persone, ai sensi dell'articolo 7 A (futuro articolo 14 del TCE);

dell'immigrazione e dell'asilo;

del mutuo riconoscimento delle sentenze in campo civile e penale;

della cooperazione amministrativa, giudiziaria, doganale e di polizia e instaurando un clima di maggiore fiducia reciproca e rafforzando il ruolo di agenzie comuni quali Europol;

si dichiara fin da ora disposto a partecipare alla definizione di tale strategia in collaborazione con il gruppo di alto livello incaricato di preparare le conclusioni di Tampere promuovendo con i parlamenti nazionali una adeguata partecipazione della società civile;

2. afferma che il rispetto dei diritti fondamentali deve non solo essere un criterio per valutare la legittimità dell'azione comunitaria ma deve anche costituire il marchio distintivo dell'Unione europea; di fronte alla molteplicità delle fonti dalle quali deriva la portata di questi diritti, ritiene che sia necessario analizzare con la massima attenzione l'iniziativa della Presidenza del Consiglio di elaborare una « Carta dei diritti fondamentali » e in particolare stabilire il valore aggiunto da essa rappresentato in relazione alla situazione attuale;

3. considera che una siffatta iniziativa dovrà costituire un complemento ed una specificazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e degli altri strumenti internazionali adottati o in via di negoziato che gli Stati membri hanno già sottoscritto o intendono sottoscrivere; che essa dovrà essere corredata da altri atti legislativi per ciascuno dei diritti in questione e diventare il punto di riferimento per il lavoro della Corte di giustizia la quale, fino ad oggi, proprio a causa di tale assenza di testi legislativi, ha dovuto a più riprese assumere il ruolo di legislatore;

4. ritiene che la nuova « Carta », che dovrà essere redatta congiuntamente dal Parlamento europeo (1), dai parlamenti nazionali e dalla Corte di giustizia, dovrà fissare, prendendo come base la CEDU e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, il più alto livello possibile di protezione dei diritti, quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri;

5. ricorda che il principio dello stato di diritto esige un controllo giurisdizionale per le questioni relative alle libertà fondamentali e ai diritti delle persone e considera inaccettabile l'uso, nel trattato, di clausole di salvaguardia tendenti a limitare il controllo della Corte di giustizia delle Comunità europee;

6. considera prioritaria la presentazione da parte della Commissione delle seguenti proposte:

creazione di un'autorità per il controllo dell'attività delle istituzioni nel trattamento dei dati personali (articolo 213 B del trattato CE — futuro articolo 286 del trattato CE);

mezzi giuridici da attuare perché le attività delle Istituzioni nel quadro del terzo pilastro garantiscano lo stesso livello di protezione nei vari Stati membri;

accesso ai testi delle istituzioni (articolo 191 A del trattato CE — futuro articolo 255 del trattato CE);

7. considera urgente la presentazione da parte della Commissione del piano globale e delle misure concrete necessarie per combattere qualunque tipo di discriminazione basata su sesso, razza o origine etnica, religione o credo, *handicap*, età o orientamento sessuale nonché per lottare

(1) In particolare si dovrà tenere conto della dichiarazione sui diritti e le libertà fondamentali del 12 aprile 1989 (G.U. C del 16 maggio 1989, pag. 51) e delle risoluzioni del 14 giugno 1991 sulla cittadinanza comunitaria (G.U. C 83 del 15 luglio 1991, pag. 473), del 21 novembre 1991 sulla cittadinanza dell'Unione (G.U. C del 16 dicembre 1991, pag. 205) e sulla costituzione dell'Unione europea del 10 febbraio 1994 (G.U. C 61 del 28 febbraio 1994, pag. 155).

contro le esclusioni (articoli 6A e 117 del trattato CE — futuri articoli 13 e 136 del trattato CE);

8. rammenta la necessità di una maggiore coerenza tra le azioni esterne e interne dell'Unione attraverso l'elaborazione di posizioni comuni in occasione di negoziati in ambito internazionale o nelle relazioni con paesi terzi;

II. In secondo luogo: affrontare i problemi della libera circolazione delle persone, dell'immigrazione e dei visti.

9. ribadisce che, ai sensi dell'articolo 7 A del trattato, la libera circolazione delle persone è di competenza della Comunità, che essa avrebbe dovuto essere completamente attuata entro il 1° gennaio 1993 e che si applica a tutte le persone che risiedono legalmente nell'Unione;

10. invita con urgenza la Commissione a presentare per il Consiglio europeo di Tampere, visti il programma di lavoro del Trattato (articoli 62, 63) e le discussioni che si sono già svolte in seno al Consiglio e tenuto conto dei testi adottati dal Parlamento, una nuova strategia e a procedere ad una valutazione approfondita dell'*acquis* in questo settore e ove necessario a fare proposte di razionalizzazione e di consolidamento dei circa 70 testi vigenti; ritiene inoltre che sia parimenti necessario tener conto dell'importante legame con il processo di allargamento, la strategia di preadesione e la condizione imposta ai paesi candidati di applicare integralmente l'*acquis* nel settore della giustizia e degli affari interni;

11. ribadisce che è urgente ripensare secondo una impostazione veramente « comunitaria »:

la libera circolazione delle persone;

la politica dei visti (armonizzazione della lista dei paesi terzi, miglioramenti apportati al formato uniforme, modalità di rilascio);

la politica dell'immigrazione, che preveda condizioni chiare di ammissione e soggiorno (in particolare al livello del ricongiungimento dei nuclei familiari);

la definizione di uno statuto per i cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nell'Unione, nonché di misure positive di sostegno a favore della loro integrazione;

la lotta efficace contro l'immigrazione illegale, che persegua le reti criminali che organizzano la tratta degli esseri umani;

la messa a punto di un quadro giuridico che consenta all'Unione di affrontare efficacemente le situazioni di arrivi massicci di profughi prevedendo un regime armonizzato di protezione temporanea, inclusa la creazione di un meccanismo di solidarietà umanitaria e finanziaria fra gli Stati membri;

il ravvicinamento delle condizioni di accoglienza di coloro che chiedono asilo e delle legislazioni relative alle procedure di concessione dello *status* di rifugiato e le forme di protezione supplementare;

12. ritiene necessario, al fine di facilitare la definizione di una tale impostazione, che la prossima CIG proceda al passaggio in codecisione delle materie interessate;

13. ricorda che l'attuazione della libertà di circolazione delle persone all'interno dell'Unione avviene previa integrazione dell'*acquis* di Schengen, in parte nel primo e in parte nel terzo pilastro; a questo riguardo: ritiene indispensabile redigere un bilancio completo di tale *acquis*; ritiene che in nessun caso potrà essere legato alla decisione di assegnazione di tale *acquis* da parte del Consiglio prima dell'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam in base ad una procedura di eccezione (unanimità del Consiglio, nessuna iniziativa della Commissione, nessuna consultazione del Parlamento europeo);

14. chiede al Consiglio di adottare al più presto le misure volte a garantire, confor-

memente all'articolo 73 J del trattato CE (futuro articolo 62 del trattato CE), che non vi siano controlli sulle persone all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne;

III. Terzo: verso lo spazio giuridico e giudiziario europeo.

15. ritiene che lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia debba essere concretizzato prima del futuro allargamento dell'Unione e invita pertanto il Consiglio e la Commissione a adottare al più presto le misure del caso;

16. ritiene che in generale l'obiettivo dell'Unione debba essere quello di semplificare la relazione con la giustizia dei cittadini e delle imprese e di rendere la giustizia più efficace in uno spazio europeo integrato, favorendo in particolare l'emergere di una cultura giudiziaria comune; ritiene che il processo di costruzione dello spazio giuridico e giudiziario europeo debba essere accompagnato dal pieno controllo parlamentare e giurisdizionale (2);

17. ricorda che ognuno ha diritto ad un giudice indipendente ed imparziale nonché ad un processo equo retto dal principio della presunzione di innocenza; sottolinea l'importanza del rispetto dei principi della parità d'accesso alla giustizia, della protezione dei diritti della difesa e della parità delle armi nelle procedure tanto civili quanto penali;

18. ricorda che il reinserimento sociale di coloro che hanno già pagato il loro debito alla società costituisce un principio fondamentale del diritto penale europeo; sottolinea inoltre che i diritti delle vittime di atti criminali e terroristici devono essere tutelati, e che occorre garantire un sistema adeguato di risarcimento per tali vittime;

(2) Vedasi la risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 1998 sulla cooperazione giudiziaria in materia penale nell'Unione europea, paragrafo 8 (G.U. C 104 del 6 aprile 1998, pag. 267).

19. ritiene che la concessione dell'assistenza legale gratuita in caso di mancanza di risorse debba essere garantita in tutte le procedure giudiziarie;

Migliorare la vita quotidiana dei cittadini europei rafforzando la cooperazione giudiziaria in materia civile.

20. ritiene urgente, come auspicato dalla Dichiarazione di Avignone, di affrontare i problemi che influiscono sulla vita dei cittadini adottando mediante atti comunitari la Convenzione di Bruxelles II in materia matrimoniale nonché la revisione della Convenzione di Bruxelles e di Lugano sul riconoscimento delle sentenze in materia commerciale e facilitando l'appianamento delle controversie transfrontaliere (rendendo immediatamente identificabile il diritto applicabile) e l'accesso alla giustizia;

21. ritiene d'altro canto che bisognerebbe fare in modo che tra gli Stati membri il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze siano praticamente automatici; che, in questo contesto, è urgente e indispensabile favorire la compatibilità delle norme in materia di procedura civile, conflitti di leggi e conflitti di competenza applicabili negli Stati membri (articolo 73 M TCE – futuro articolo 65 TCE) nonché rafforzare la cooperazione amministrativa tra giurisdizioni civili tramite la creazione di reti specializzate (EUROJUST) a livello europeo e lo scambio di funzionari o l'istituzione di ufficiali di contatto;

22. ritiene che il principio previsto dall'articolo K 4 del trattato UE (futuro articolo 32 del trattato UE) in materia di cooperazione giudiziaria secondo il quale il Consiglio fissa « le condizioni e i limiti entro i quali » giudici e magistrati possono intervenire sul territorio di un altro Stato membro in collegamento e d'intesa con le autorità di quest'ultimo, potrebbe trovare una maggiore applicazione nel settore civile, dove il livello d'integrazione dovrebbe corrispondere alla natura ormai comunitaria di tale legislazione;

23. invita la Commissione a avvalersi pienamente delle nuove possibilità offerte dall'articolo 73 M del trattato CE (futuro articolo 65 del trattato CE) per elaborare un *corpus* di norme proprie in materia di diritto civile e favorire la compatibilità delle norme di procedura civile;

Definire il ruolo dell'Unione in materia di reati e di pene.

24. ritiene che una prevenzione seria dei reati mediante l'istituzione di un'efficace cooperazione fra i servizi di polizia nazionali ed Europol sia fondamentale; ritiene indispensabile attualizzare questa convenzione al momento dell'entrata in vigore del trattato di Amsterdam per distinguere maggiormente le funzioni che Europol esercita nell'interesse di un solo Stato membro da quelle che sono di « interesse europeo » in quanto coinvolgono diversi Stati membri oppure da quelle esercitate nell'interesse di un'istituzione dell'Unione; ritiene che nell'esercizio di queste ultime Europol dovrebbe agire quale agenzia europea abilitata a esercitare funzioni operative sotto il controllo dei magistrati (collegati dalla rete di cooperazione europea EUROJUST) e soggetta al controllo del Parlamento europeo e della Corte di giustizia (3);

25. attira inoltre l'attenzione sulla complessità delle regole giuridiche, per esempio in materia di protezione dei dati personali, volte a disciplinare il lavoro di Europol, e sui rischi di violazione dei diritti fondamentali che ne consegue; ritiene pertanto che si debbano adottare decisioni-quadro appropriate per garantire l'equivalenza delle disposizioni in vigore nell'ambito del primo pilastro, del terzo pilastro o della convenzione Europol;

26. conferma il proprio attaccamento al principio previsto dall'articolo K 4 del

trattato UE (futuro articolo 32 del trattato UE) in materia di cooperazione giudiziaria secondo il quale il Consiglio fissa « ... le condizioni e i limiti entro i quali » giudici e magistrati possono intervenire sul territorio di un altro Stato membro in collegamento e d'intesa con le autorità di quest'ultimo; nella medesima prospettiva, considera ragionevole rafforzare ulteriormente le reti giudiziarie europee, favorire lo scambio di magistrati e, nel caso della tutela degli interessi finanziari della Comunità (la cui base giuridica è costituita dall'articolo 209 A del trattato CE – futuro articolo 280 del trattato CE), prevedere, a termine, un nuovo « procuratore europeo » che avvierebbe le azioni legali (*Corpus Juris*);

27. rinnova l'auspicio più volte espresso di migliorare la compatibilità delle procedure penali degli Stati membri, di eliminare la condizione della doppia colpevolezza per l'estradizione e prevedere la consegna diretta per i reati minori; condivide l'auspicio, espresso da taluni paesi membri, di garantire il reciproco riconoscimento delle sentenze e delle misure adottate dalle giurisdizioni degli Stati membri;

28. ritiene essenziale che l'Unione elabori una strategia per sostenere e coordinare l'azione degli Stati membri quando si tratti di:

a) crimini contro l'umanità o connessi ad attività terroristiche allorquando l'imputato sia perseguito da diversi Stati membri nonché del riconoscimento del diritto d'asilo o del seguito da dare a richieste di estradizione, non solo attraverso l'applicazione dei testi legislativi facenti parte dell'*acquis* del terzo pilastro (Convenzione del 10 marzo 1995 relativa ad una procedura di estradizione semplificata tra gli Stati membri dell'Unione europea, Convenzione del 27 settembre 1996 relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957) ma anche tramite il sostegno delle

(3) Si veda la risoluzione del Parlamento europeo sui progressi effettuati nel 1998 nell'attuazione della cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni, ai sensi del titolo VI del trattato sull'Unione europea, PV del 14 gennaio 1999, parte II, punto 13 a).

istituzioni internazionali che operano in tali settori, la creazione di nuove istanze nonché il ricorso agli strumenti giuridici adeguati;

b) rapporti con il Tribunale penale internazionale, i Tribunali straordinari (Iugoslavia, Ruanda, Lockerbie ...), la Corte europea dei diritti dell'uomo;

c) reati la cui portata oltrepassi il territorio di ogni Stato membro e per i quali devono essere urgentemente previste delle misure che stabiliscano norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati penali e alle sanzioni applicabili, ai sensi del futuro articolo 31 TUE; tale potrebbe essere il caso per i reati:

che colpiscono l'integrità o la salute della persona (ad esempio terrorismo, la tratta di esseri umani, la violazione dei principi bioetici, la pedofilia e la pornografia infantile, il razzismo e la xenofobia, il traffico di droga ...);

che colpiscono l'economia europea (ad esempio la contraffazione dell'euro, la violazione degli interessi finanziari dell'Unione, il riciclaggio di capitali a livello internazionale, la corruzione, l'ambiente ...);

che sono commessi tramite il ricorso a mezzi che oltrepassano necessariamente le frontiere nazionali (ad esempio Internet);

che raggruppano cittadini europei di più Stati membri (criminalità organizzata ...);

che rientrano nella criminalità organizzata;

IV. Infine: cambiare i metodi di lavoro e le relazioni tra le istituzioni e con la società fin dalla fase di transizione.

29. ritiene che la creazione di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia sia un'opera che deve collegare strettamente gli Stati membri e le istituzioni europee tramite una programmazione concertata;

al momento della definizione e dell'attuazione delle misure previste dal piano d'azione, dovrebbero essere previste delle forme appropriate per garantire la partecipazione degli attori istituzionali a livello europeo e nazionale e dei rappresentanti della società civile, tenendo conto dei principi seguenti:

questa strategia, i cui elementi essenziali dovrebbero essere presentati a Tampere, dovrebbe basarsi su un Libro bianco della Commissione (che costituirebbe anche una proposta di programma di legislatura per il Parlamento europeo) e su alcuni documenti strategici specializzati da stabilire dalla Presidenza del Consiglio e/o dalla Commissione per ciascuno dei settori che si riferiscono alla creazione dello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia; il piano d'azione che ne scaturirebbe comprenderebbe i programmi pluriennali già esistenti (quali il programma per la lotta contro la criminalità organizzata, o la droga) in un contesto che tenga conto sia delle esigenze indissociabili di libertà, sicurezza e giustizia mettendo in evidenza la politica che l'Unione intende perseguire nei prossimi cinque anni in materia di diritti fondamentali e di misure preventive contro ogni forma di discriminazione (articolo 6 A TCE – futuro articolo 13 TCE);

le opzioni che vi fossero riportate sarebbero oggetto di un ampio dibattito che riunirebbe il Parlamento europeo, i parlamenti nazionali e la società civile;

30. ritiene parimenti che bisognerebbe:

garantire un'informazione e una sensibilizzazione ottimali dei cittadini europei e l'istituzione di servizi di assistenza giuridica presso le istituzioni dell'Unione (in particolare a livello locale e regionale);

rendere obbligatoria la formazione sui diritti fondamentali, il sistema giuridico europeo e il diritto europeo comparato per giudici, avvocati e funzionari pubblici;

31. ritiene fin d'ora che, nella fase di transizione, occorrerà, per quanto riguarda l'*acquis* dell'Unione:

per quanto concerne i settori trasferiti nel primo pilastro, procedere al riorientamento formale e sostanziale dei testi non ancora approvati o non ancora in vigore (segnatamente le convenzioni, le azioni comuni o qualunque atto che preveda impegni da parte degli Stati membri) verificandone la legittimità;

per quanto concerne gli atti approvati o in via d'approvazione nel terzo pilastro, assicurarsi della loro legittimità in relazione al nuovo quadro costituzionale coinvolgendo, se necessario, la Corte di giustizia;

trasformare in « decisioni quadro » le convenzioni per le quali il processo di ratifica non sia ancora stato avviato o che abbia interessato soltanto una minoranza di Stati membri;

32. ritiene, per quanto riguarda le istituzioni europee, che:

al momento della formazione della nuova Commissione, le questioni che riguardano i diritti fondamentali e l'attuazione dello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia dovrebbero essere affidate ad un unico Commissario, che lavorerebbe in stretta collaborazione con il Presidente del Collegio;

il Consiglio giustizia dovrebbe stabilire un legame privilegiato con il Consiglio affari generali e le strutture preparatorie

dovrebbero inserirsi maggiormente nelle strutture operanti nei settori comunitari;

il mandato dell'Osservatorio contro il razzismo e la xenofobia dovrebbe essere esteso a tutte le questioni trattate dalla futura « Carta europea » e alla preparazione della relazione annuale sul rispetto dei diritti fondamentali nell'Unione, cui si fa riferimento nella Dichiarazione del 10 dicembre 1998;

la Commissione dovrebbe riorganizzare i propri servizi per preparare in modo adeguato i lavori legislativi in questi nuovi settori, per assicurare l'assistenza agli Stati membri nonché un seguito regolare dell'attuazione del programma;

33. ritiene che, prima del futuro ampliamento dell'Unione, debbano essere realizzati progressi sostanziali nel settore dello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia; invita il Consiglio e la Commissione ad adottare al più presto le misure che si impongono;

* * *

34. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

DAVID MARTIN
Vicepresidente